

ANCE CNA COSTRUZIONI
ANAEPACONFARTIGIANATO
FIAE - CASARTIGIANI
CLAAI – Dipartimento Edilizia

ANCPL-LEGACOOPI
FEDERLAVORO
CONFCOOPERATIVE
AGCI - PL

ANIEM - Confapi FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL

Roma, 12 gennaio 2012

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'
ISPETTIVE
VIA CESARE DE LOLLIS, 12
00100 ROMA**

Alla c.a. Dr. Paolo Pennesi

Alla luce dell'erronea interpretazione del D.P.R n. 445/2000, così come modificato dalla L. n. 183/2011, da parte di alcune amministrazioni pubbliche, dalla quale si è desunta l'*autocertificabilità* del Durc, si espone quanto segue.

Visto l'art. 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008 che ha previsto che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;

visto l'art. 15 della L. n. 183/2011 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha introdotto il nuovo art. 44bis al D.P.R. n. 445/2000 che recita che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

considerato che l'art. 44bis del D.P.R. n. 445/2000 è inserito nella Sezione III relativa all'acquisizione diretta dei documenti e non anche nella Sezione II relativa ai certificati e costituisce norma speciale rispetto a quelle generali relative a tutti i certificati;

considerata, infine, la natura speciale delle norme sul Durc sia nell'ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati che ne determina la prevalenza rispetto alla normativa di carattere generale sull'autocertificazione;

le parti sottoscritte

richiedono

che codesto Ministero del Lavoro ribadisca il principio della *non autocertificabilità* del Durc sulla base di quanto già esposto in passato, sia circa la vanificazione della finalità di contrasto al lavoro sommerso che rischierebbe di attuare l'autocertificazione del documento, sia in virtù del fatto che la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può per sua natura essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti (Inps e Inail) e dalle Casse Edili.

In attesa di un cortese riscontro si inviano i migliori saluti.

ANCE
Fabrizio Bazzani

CNA COSTRUZIONI

[Signature]

ANAEPA CONFARTIGIANATO

[Signature]

FIAE - CASARTIGIANI

[Signature]

CLAAI - Dipartimento Edilizia

[Signature]
[Signature]

ANCPL - LEGACOOP

FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE

[Signature]

AGCI - PL

[Signature]

ANIEM

[Signature]

FENEAL - UIL

[Signature]

FILCA - CISL

[Signature]

FILLEA CGIL

[Signature]